



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

IL RETTORE

vista la Legge 09.05.1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”* ed in particolare l'art. 6 *“Autonomia delle università”* che, al comma 6 prevede che: *“6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto”*;

richiamato lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 39 rubricato *“Disposizioni generali”* ed in particolare il comma 2 che prevede che: *“Tutti i regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze e ai sensi dello Statuto. I regolamenti devono, in ogni caso, essere proposti nella loro interezza ad entrambi gli Organi...”*;

visti il Codice di Comportamento e il Codice Etico di Ateneo;

visto il vigente *“Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia”*;

visto il Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233 ed in particolare l'art. 26 comma 2 lett. a) che, all'art. 7 della legge n. 240/2010 ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater;

richiamata la legge n. 240/2010 ed in particolare l'art. 15 rubricato *“Gruppi e settori scientifico-disciplinari”* così come sostituito dalle disposizioni del comma 6-bis dell'art. 14 del Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79 che prevede che: *“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie...”*;

richiamato il comma 4 dell'art. 18 della legge n. 240/2010 così come modificato dall'art. 19 c. 1 lett. d) del D.L. 16/7/2020 n. 76, così come convertito in legge 11/9/2020 n. 120 che prevede che: *“Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis”* con ciò definendo chiaramente i destinatari delle procedure riservate ad *“esterni”*;

ravvisata pertanto la necessità, in considerazione delle recenti previsioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sopra richiamate nonché delle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 240/2010 così come modificato dall'art. 19 c. 1 lett. d) del D.L. 16/7/2020 n. 76, così come convertito



in legge 11/9/2020 n. 120 ed in attesa della auspicata prevista imminente emanazione del DM citato nell'art. 15 sopra riportato, adeguare alle disposizioni citate, il *“Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia”*;

richiamata inoltre la legge n. 240/2010 ed in particolare l'art. 18 comma 1, lettera b) ultimo periodo che prevede che: *“In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo”*;

richiamata altresì la successiva lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge n. 240/2010 che prevede che: *“c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'[articolo 22](#) e alla stipulazione dei contratti di cui all'[articolo 24](#) e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo”*;

considerato che l'art. 18 sopra citato detta le regole per il procedimento di chiamata dei professori di prima e seconda fascia rimettendone la disciplina ai regolamenti di Ateneo, da emanare nel rispetto dei criteri indicati dalla norma stessa, tra i quali appunto il divieto di cui si tratta (comma 1, lett. b e comma 1 lett. c);

considerato che la legge n. 240/2020, all'art. 18, non prevede espressamente l'estensione del divieto posto dal medesimo articolo, alle procedure valutative di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 24 della legge n. 240/2010;

considerata la linea interpretativa di parte della giurisprudenza sussistente in materia che opta per la tassatività della previsione di cui all'art. 18 citato, desumendone la illegittimità dei regolamenti d'Ateneo che estendano il divieto di cui al comma 1 lettere b) e c) del medesimo articolo, alle procedure di reclutamento dei professori di cui all'art. 24;

ritenuto pertanto opportuno attenersi all'indirizzo giurisprudenziale di merito che interpreta letteralmente e, in modo tassativo, le disposizioni di cui al comma 1 lettere b) e c) della legge n. 240/2010 prevedendo, per coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo, il divieto alla partecipazione alle sole procedure di cui all'art. 18, al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'[articolo 22](#) e alla stipulazione dei contratti di cui all'[articolo 24](#) della legge n. 240/2010 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seduta del 30 giugno 2022 e del Senato Accademico, seduta del 26 luglio 2022, con cui sono state disposte modifiche al summenzionato Regolamento;



ravvisata pertanto la necessità di procedere all'emanazione del *Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia* dell'Università di Parma, nella versione definitiva e coordinata con le modifiche approvate dai competenti Organi di Governo dell'Ateneo nelle sedute sopra citate,

decreta

per le motivazioni di cui in premessa:

1. è emanato il "*Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia*" dell'Università di Parma, nel testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante;
2. il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo.

Prof. Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UO Amministrazione Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi